



Bruxelles, 26/4/2024  
COM(2024) 189 DEF.

ALLEGATO — PARTE 8/14

## **ALLEGATO**

*alla*

### **Proposta di decisione al CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione Europea e, rispettivamente, il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino**

# ALLEGATO (PARTE 8/14)

## PROTOCOLLO DI SAN MARINO

### PARTE I

#### LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

#### CAPITOLO 1

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ARTICOLO 1

##### Principi

La libera circolazione delle merci tra l'UE e San Marino si basa, da un lato, su un'unione doganale e, dall'altro, sull'adozione da parte di San Marino dell'*acquis* dell'UE in materia di libera circolazione delle merci.

## ARTICOLO 2

### Unione doganale tra l'UE e San Marino

Il presente Accordo istituisce un'unione doganale tra l'UE e San Marino che, salvo disposizioni contrarie del presente Protocollo, sostituisce e succede all'unione doganale istituita dall'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991<sup>1</sup>.

## ARTICOLO 3

### Ambito di applicazione dell'unione doganale

1. L'unione doganale tra l'UE e San Marino copre tutte le merci.
2. L'unione doganale tra l'UE e San Marino copre sia il territorio doganale dell'Unione quale definito all'articolo 4 del codice doganale dell'Unione<sup>2</sup> sia il territorio di San Marino.
3. L'unione doganale tra l'UE e San Marino copre
  - (a) le merci prodotte nel territorio doganale dell'UE o a San Marino, comprese quelle ottenute totalmente o in parte da prodotti provenienti da paesi terzi che si trovino in libera pratica nel territorio doganale dell'UE o a San Marino;
  - (b) le merci provenienti da paesi terzi che si trovino in libera pratica nel territorio doganale dell'UE o a San Marino.

---

<sup>1</sup> GU L 84, 28.3.2002, p.43.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

4. Sono considerate merci in libera pratica nel territorio doganale dell'UE o nella Repubblica di San Marino i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali sono state espletate le formalità d'importazione e sono stati riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, esigibili, purché tali prodotti non abbiano beneficiato di una restituzione totale o parziale dei dazi o delle tasse suddetti.
5. L'unione doganale copre anche le merci ottenute nel territorio doganale dell'UE o a San Marino, per la cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti che provengono da paesi terzi e che non si trovavano in libera pratica né nel territorio doganale dell'UE né a San Marino. L'applicazione delle disposizioni sull'unione doganale alle merci suddette è tuttavia subordinata alla riscossione, nella Parte Associata di esportazione, dei dazi doganali dell'UE che gravano sui prodotti dei paesi terzi impiegati per la loro fabbricazione.

#### ARTICOLO 4

##### Sottocomitato sulla cooperazione doganale

1. In deroga all'Articolo 76, paragrafo 8, primo comma dell'Accordo Quadro, è istituito un Sottocomitato sulla cooperazione doganale. La metodologia, la composizione e il funzionamento di tale Sottocomitato sono stabiliti dal Comitato Misto istituito dall'Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) dell'Accordo Quadro nel suo regolamento interno.
2. Il Sottocomitato esamina le questioni relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni doganali contenute nel presente Accordo, periodicamente o su richiesta di una delle Parti Associate. Si occupa inoltre di tutte le questioni relative alla cooperazione doganale e alla mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra l'UE e San Marino.

3. Il Sottocomitato, d'ufficio o su richiesta del Comitato Misto, a seconda dei casi, formula raccomandazioni al Comitato Misto su questioni doganali che devono essere risolte mediante una decisione del Comitato Misto.

## ARTICOLO 5

### Connessione ai sistemi elettronici dell'UE

I costi della connessione ai sistemi elettronici dell'UE necessari al buon funzionamento dell'unione doganale sono a carico di San Marino. Il Comitato Misto stabilisce mediante decisione i casi in cui la connessione è necessaria.

## CAPITOLO 2

### DISPOSIZIONI SPECIFICHE

#### ARTICOLO 6

##### Regimi preferenziali negoziati dall'UE

Nei negoziati commerciali con i paesi terzi, l'UE si adopera al meglio per ottenere la proroga di eventuali regimi preferenziali applicabili alle merci ai prodotti originari di San Marino.

#### ARTICOLO 7

##### Accordi di reciproco riconoscimento negoziati dall'UE

Nei negoziati sugli accordi di reciproco riconoscimento con paesi terzi, l'UE si adopera al meglio per ottenerne la proroga a San Marino, ai fini della valutazione di conformità e della marcatura dei prodotti.

#### ARTICOLO 8

##### Uffici doganali abilitati allo sdoganamento delle merci destinate a San Marino

1. San Marino autorizza l'UE ad espletare, in nome e per conto di San Marino, le formalità di sdoganamento per le merci che entrano nel suo territorio da paesi terzi o ne escono e sono destinate a paesi terzi.

2. Le operazioni di sdoganamento relative alle importazioni, in particolare le formalità per l'immissione in libera pratica di merci provenienti da paesi terzi destinate a San Marino, vengono espletate tramite gli uffici doganali dell'UE elencati nell'Appendice 1 al presente Protocollo.
3. Le operazioni di sdoganamento per l'esportazione possono essere effettuate presso tutti gli uffici doganali dell'UE, tranne le formalità:
  - (a) che sono espletate secondo procedure speciali, ad eccezione del transito;
  - (b) che riguardano esportazioni di armi, opere d'arte, prodotti precursori e prodotti a duplice uso;
  - (c) che devono essere espletate presso gli uffici e le sezioni elencati nell'Appendice 1 al presente Protocollo.
4. I metodi di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti dell'UE e di San Marino per la circolazione delle merci di cui al paragrafo 1 e la circolazione delle merci tra San Marino e gli Stati membri dell'UE, nonché l'elenco degli uffici doganali abilitati allo sdoganamento delle merci di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettere a) e b), nonché la procedura per la reintroduzione di tali merci a San Marino sono stabiliti dal Comitato Misto.
5. San Marino si riserva di esercitare, previo accordo delle Parti Associate in seno al Comitato Misto, il diritto di espletare esso stesso le formalità di sdoganamento

## ARTICOLO 9

### Destinazione dei dazi riscossi

1. I dazi all'importazione sulle merci riscossi a norma dell'Articolo 8 del presente Protocollo sono riscossi per conto di San Marino. Quest'ultimo si impegna a non rimborsare gli importi riscossi agli interessati, direttamente o indirettamente, fatto salvo il paragrafo 2.
2. Le tasse e i prelievi all'importazione di prodotti agricoli possono essere utilizzati da San Marino per sostenere la produzione o l'esportazione.
3. Le modalità di attribuzione al Tesoro di San Marino degli importi riscossi sono stabilite nell'Appendice 2 al presente Protocollo e possono essere modificate dal Comitato Misto.

## PARTE II

### LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE, SERVIZI E CAPITALI

#### CAPITOLO 1

#### TRASPORTI

#### ARTICOLO 10

##### Cabotaggio nel trasporto di merci su strada

1. Per quanto riguarda i diritti di cabotaggio, il presente Accordo lascia impregiudicato il seguente accordo bilaterale tra San Marino e l'Italia:

– *Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato il 7 maggio 1997*

Tali diritti di cabotaggio possono essere aggiornati.

2. Il presente Accordo sostituisce l'accordo bilaterale di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda tutte le questioni diverse dai diritti di cabotaggio disciplinati da tale accordo bilaterale.
3. Salvo quanto previsto al paragrafo 1, San Marino non può concludere con gli Stati membri dell'UE nuovi accordi in materia di trasporto stradale che disciplinino le materie rientranti nel campo di applicazione del presente Accordo.

## PARTE III

### DISPOSIZIONI ORIZZONTALI RELATIVE ALLE QUATTRO LIBERTA'

#### CAPITOLO 1

#### DIRITTO SOCIETARIO

#### ARTICOLO 11

#### Interconnessione dei registri

1. I registri centrali, commerciali e delle imprese di San Marino sono collegati al sistema di interconnessione dei registri conformemente all'articolo 22 della Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo<sup>3</sup>.
2. San Marino attua le misure necessarie per garantire l'interoperabilità dei suoi registri con il sistema di interconnessione dei registri attraverso la piattaforma conformemente all'articolo 22, paragrafo 3, della Direttiva (UE) 2017/1132 e garantisce che le sue società dispongano di un identificativo unico (EUID) che ne consenta l'identificazione inequivocabile tra registri attraverso tale sistema di interconnessione dei registri.
3. San Marino si fa carico dei costi di adeguamento dei registri nazionali, nonché dei costi della manutenzione e gestione degli stessi, conformemente all'Articolo 25, paragrafo 6, della Direttiva (UE) 2017/1132.

---

<sup>3</sup> Direttiva 2017/1132 UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46-127).

**ELENCO DEGLI UFFICI DOGANALI DELL'UE ABILITATI ALLO SDOGANAMENTO DELLE  
MERCİ DESTINATE A SAN MARINO**

ANCONA: Ufficio delle Dogane di Ancona; Sezione Operativa Territoriale di Falconara Aeroporto.

BOLOGNA: Ufficio delle Dogane di Bologna, Sezione Operativa Territoriale Aeroporto «G. Marconi».

FORLÌ: Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena; Sezione Operativa Territoriale Aeroporto «Ridolfi».

Genova. Ufficio delle Dogane di Genova; Sezione Operativa Territoriale Passo Nuovo; Sezione Operativa Territoriale Voltri; Sezione Operativa Territoriale Aeroporto.

GIOIA TAURO: Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro.

LA SPEZIA: Ufficio delle Dogane di La Spezia.

LIVORNO: Ufficio delle Dogane di Livorno.

MILANO: Ufficio delle dogane di Varese, sezione operativa territoriale di Malpensa.

ORIO AL SERIO: Ufficio delle Dogane di Bergamo, Sezione Operativa Territoriale di Orio al Serio.

RAVENNA: Ufficio delle Dogane di Ravenna; Sezione Operativa Territoriale di San Vitale.

RIMINI: Ufficio delle Dogane di Rimini; Sezione Operativa Territoriale di Aeroporto «F. Fellini».

ROMA Ufficio delle Dogane di Roma II; Sezione Operativa Territoriale di Fiumicino.

TARANTO: Ufficio delle Dogane di Taranto.

TRIESTE: Ufficio delle Dogane di Trieste; Sezione Operativa Territoriale di Porto industriale; Sezione Operativa Territoriale di Punto Franco Vecchio; Sezione Operativa Territoriale di Punto Franco Nuovo.

VENEZIA: Ufficio delle Dogane di Venezia; Sezione Operativa Territoriale di Interporto; Sezione Operativa Territoriale di Portogruaro.

### MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE AL TESORO DI SAN MARINO DEGLI IMPORTI RISCOSSI DALL'UE PER CONTO DI SAN MARINO

#### ARTICOLO 1

Per quanto riguarda l'accertamento, il controllo e la messa a disposizione dei dazi all'importazione riscossi sulle merci destinate a San Marino si applicano, *mutatis mutandis*, l'Articolo 2, paragrafo 1, l'Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, l'Articolo 2, paragrafo 4, l'Articolo 3, l'Articolo 6, paragrafo 1, primo e secondo comma, l'Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, l'Articolo 7, l'Articolo 8, l'Articolo 10, paragrafo 1, e l'Articolo 13, paragrafo 2, del Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio<sup>4</sup>, come modificato. In particolare si applicano le seguenti disposizioni:

- (a) gli Stati membri dell'UE con uffici doganali figuranti nell'elenco dell'Appendice 1 del presente Protocollo tengono, per i dazi all'importazione riscossi sulle merci destinate a San Marino, una contabilità separata, identica a quella prevista per le risorse proprie dell'UE all'Articolo 6, paragrafo 1, e all'Articolo 6, paragrafo 3, primo e secondo comma, del Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio;
- (b) i dazi all'importazione sulle merci successivamente oggetto dei documenti T2 SM o T2L SM sono accertati dagli uffici doganali di cui all'Appendice 1 del presente Protocollo dal momento in cui sono effettivamente iscritti nella contabilità di cui alla lettera (a).

Se l'ufficio doganale di partenza del regime di transito T2 SM o di rilascio del documento T2L SM non ha ricevuto entro tre mesi le informazioni richieste per giustificare l'arrivo delle merci a San Marino, si procede a una rettifica dell'iscrizione contabile iniziale.

---

<sup>4</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU UE L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

In tal caso, i dazi all'importazione sono accertati come risorse proprie dell'UE e riportati nella contabilità di cui all'Articolo 6, paragrafo 3, primo comma del Regolamento (CE, Euratom) n. 609/2014 o, se del caso, nella contabilità separata di cui all'Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma di detto Regolamento.

La stessa procedura si applica, *mutatis mutandis*, per i prodotti compensatori o per le merci non trasformate commercializzate nel territorio di San Marino nel quadro del regime di perfezionamento attivo oppure per le merci per le quali è insorta un'obbligazione doganale nel quadro del regime di ammissione temporanea;

- (c) conformemente all'Articolo 6, paragrafo 4, lettera (a) del Regolamento (CE, Euratom) n. 609/2014, gli Stati membri dell'UE interessati trasmettono alla Commissione europea estratti della loro contabilità, allegati a quelli relativi alle risorse proprie. Negli estratti, compilati come per le risorse proprie, vengono indicati anche gli importi totali dei dazi riscossi presso ciascun ufficio doganale;
- (d) i documenti giustificativi vengono conservati conformemente all'Articolo 3, primo e secondo comma del Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. Tali documenti e quelli relativi alle risorse proprie sono classificati separatamente;
- (e) non si tiene conto delle rettifiche dei dazi accertati o della contabilità effettuate dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuto l'accertamento iniziale, fatta eccezione per i punti notificati al più tardi in questa data dalla Commissione europea, da uno Stato membro dell'UE o da San Marino;

- (f) si applica l'articolo 2 del Regolamento (UE, Euratom) n. 2021/768<sup>5</sup> *mutatis mutandis*. I controlli in questione riguardano anche i documenti di cui all'Articolo 2, paragrafo 3, lettere (b), (c) e (d) che giustificano l'arrivo delle merci a San Marino. Gli agenti incaricati da San Marino possono partecipare ai controlli;
- (g) gli Stati membri interessati accreditano sul conto della Commissione europea di cui all'Articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, entro i termini indicati all'Articolo 10, paragrafo 1 di tale Regolamento, e previa detrazione delle spese di riscossione, i dazi indicati nella contabilità di cui all'Articolo 6, paragrafo 3, lettere (a) e (b), di detto Regolamento. La percentuale dei dazi all'importazione riscossi dall'Unione per conto di San Marino che può essere detratta dall'Unione a titolo di spese di riscossione è fissata al 20%;
- (h) gli Stati membri interessati sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione europea gli importi corrispondenti ai dazi accertati per San Marino solo ove risultino soddisfatte le condizioni di cui all'Articolo 13, paragrafo 2 del Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.
- (i) L'Allegato alla presente Appendice si applica all'attuazione delle lettere (a) e (b) del presente Articolo.

## ARTICOLO 2

Entro trenta giorni dalla notifica di ciascuna iscrizione da parte degli Stati membri dell'UE, la Commissione europea riversa gli importi contabilizzati su un conto aperto da San Marino. San Marino comunica alla Commissione europea gli estremi del conto da accreditare e ne sostiene le spese di gestione.

---

<sup>5</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 (GU UE L 165 dell'11.5.2021, pag. 1).

**PROCEDURA AMMINISTRATIVA DA APPLICARE PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1,  
LETTERE (a) E (b)**

1. Espletamento delle formalità di immissione in libera pratica delle merci presso gli uffici doganali abilitati.
  - (a) Le merci destinate a San Marino, quando sono svincolate per l'immissione in libera pratica, circolano coperte da un regime di transito T2 SM o da un documento T2L SM, a seconda dei casi. I dazi all'importazione sono presi in contro entro i termini previsti dal codice doganale dell'Unione.
  - (b) A fini di controllo, i dazi presi in conto sono debitamente iscritti in un registro specifico presso l'ufficio doganale interessato, in cui vengono riportate tutte le importazioni destinate a San Marino indicando le merci importate, la data dell'accettazione della dichiarazione d'importazione, gli elementi di imposizione, l'importo dei dazi corrispondenti e il numero di riferimento del movimento o il documento T2 SM o T2L SM rilasciato.
  - (c) Le autorità di San Marino, che utilizzano il messaggio «Avviso di arrivo avvenuto», informano l'ufficio di partenza dell'arrivo delle merci lo stesso giorno della loro presentazione all'ufficio di destinazione e trasmettono il messaggio «Risultati del controllo» all'ufficio di partenza entro il terzo giorno successivo al giorno in cui le merci sono presentate all'ufficio di destinazione.
  - (d) Quando nel regime di transito di riserva viene usato un documento T2 SM o un documento T2L SM, l'ufficio doganale indica su tali documenti il termine ultimo di tre mesi a decorrere dalla data di rilascio dei documenti per rispedire, a seconda dei casi, l'esemplare n. 5 del documento T2 SM o la copia del documento T2L SM, debitamente vistati dalle autorità di San Marino, all'ufficio doganale che ha rilasciato il documento.

2. Espletamento delle formalità contabili presso gli uffici doganali abilitati

- (a) L'iscrizione dei dazi all'importazione nella contabilità «San Marino» è effettuata con una procedura analoga a quella di cui all'Articolo 6, paragrafo 3, lettera (a), del Regolamento (CE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio e in base alle disposizioni del suddetto Articolo.
- (b) Le autorità degli Stati membri dell'UE con uffici doganali figuranti nell'elenco dell'Appendice 2 possono tuttavia decidere di non procedere all'iscrizione nella suddetta contabilità «San Marino» quando i dazi accertati e coperti da una garanzia danno luogo a contestazioni e possono subire variazioni in seguito alle controversie che ne risultano. In tal caso, e fintanto che non si conclude la procedura nazionale per il trattamento amministrativo o giudiziario presso le autorità competenti, l'importo dei dazi all'importazione viene iscritto nella contabilità separata «San Marino» secondo una procedura analoga a quella di cui all'Articolo 6, paragrafo 3, lettera (b) del Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014
- (c) Ai fini del punto (b), sono considerate "autorità competenti":
  - (i) per qualunque questione riguardante l'applicazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili in materia doganale, le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro dell'UE che ha proceduto allo sdoganamento o, se del caso, quelle dell'UE;
  - (ii) per qualunque questione relativa a disposizioni di procedura (notifiche, termini, ecc.) le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro dell'UE che ha proceduto allo sdoganamento;

- (iii) per qualunque questione relativa all'attuazione di una decisione esecutiva tesa alla riscossione forzata di debiti sul territorio di San Marino, le autorità giudiziarie di San Marino.

### 3. Appuramento del regime di transito e rispedizione dei documenti giustificativi

- (a) L'appuramento dell'operazione di transito può avvenire quando l'ufficio doganale di partenza delle merci ha ricevuto gli appropriati messaggi di «Avviso di arrivo avvenuto» e di «Risultati del controllo» entro i termini di cui alla normativa doganale dell'Unione.<sup>6</sup>
- (b) Quando si usa la procedura di transito di riserva o è stato rilasciato un documento T2L SM, l'esemplare n. 5 del documento T2 SM o la copia del documento T2L SM, debitamente vistati dalle autorità di San Marino, sono rispediti entro il termine di tre mesi di cui al paragrafo 1, quarto comma, all'ufficio doganale che ha rilasciato il documento.
- (c) Se il messaggio di cui al primo comma non viene presentato o se l'esemplare n. 5 del documento T2 SM o la copia del documento T2L SM non vengono rispediti all'ufficio di partenza entro il termine stabilito, vengono effettuate le annotazioni nel registro di cui sopra e una rettifica dell'iscrizione contabile iniziale. In questo caso, i dazi all'importazione sono accertati come risorse proprie dell'UE e riportati nella contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera (a) del Regolamento (CE, Euratom) n. 609/2014 o, se del caso, nella contabilità separata di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera (b), del suddetto Regolamento.
- (d) Detta iscrizione non osta a eventuali correzioni che potrebbero risultare necessarie alla luce delle indagini svolte nell'ambito del regime di transito dell'UE o a seguito dei provvedimenti adottati in base all'assistenza reciproca prevista nell'Appendice 3.

---

<sup>6</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558)

4. Applicazione della procedura specifica nel quadro del regime di perfezionamento attivo e dell'ammissione temporanea

La procedura di cui sopra si applica, *mutatis mutandis*, per i prodotti compensatori o per le merci non trasformate commercializzate nel territorio di San Marino nel quadro del regime di perfezionamento attivo oppure per le merci per le quali è insorta un'obbligazione doganale nel quadro del regime di ammissione temporanea.

ASSISTENZA RECIPROCA NEL SETTORE DOGANALE TRA AUTORITÀ  
AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai sensi della presente Appendice, si intende per:

- (a) “normativa doganale”, qualsiasi disposizione legale o regolamentare, applicabile nei territori delle Parti Associate, che disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura o regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- (b) "autorità richiedente", un'autorità amministrativa competente, designata a tal fine da una Parte Associata e che richiede assistenza ai sensi della presente Appendice;
- (c) "autorità interpellata", un'autorità amministrativa competente designata a tal fine da una Parte Associata e che riceve una richiesta di assistenza ai sensi della presente Appendice;
- (d) "informazioni", qualsiasi dato, documento, immagine, rapporto, comunicazione o copia autenticata, in qualsiasi formato, anche elettronico, indipendentemente dal fatto che siano o meno trattate o analizzate;
- (e) "persona" qualsiasi persona fisica o giuridica;

- (f) "dati personali" qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile;
- (g) "operazione contraria alla normativa doganale" qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.

## ARTICOLO 2

### Ambito di applicazione

1. Nei settori di loro competenza, le Parti Associate si prestano assistenza reciproca secondo le modalità e le condizioni di cui alla presente Appendice per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni che violano tale legislazione.
2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica alle autorità amministrative delle Parti Associate per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né riguarda le informazioni ottenute in forza delle facoltà esercitate su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.
3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nella presente Appendice.

## ARTICOLO 3

### Assistenza su richiesta

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o programmate che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:
  - (a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti Associate sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte Associata, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;
  - (b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti Associate sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte Associata, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle proprie disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenuti sotto controllo speciale:
  - (a) le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
  - (b) le merci che sono o possono essere trasportate in modo da far ragionevolmente ritenere che siano destinate a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

- (c) i luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- (d) i mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati a operazioni contrarie alla legislazione doganale.

#### ARTICOLO 4

##### Assistenza spontanea

Le Parti Associate si assistono reciprocamente di propria iniziativa e conformemente alle loro leggi e regolamenti, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, fornendo le informazioni ottenute riguardanti attività concluse, previste o in corso che sono o sembrano essere operazioni contrarie alla normativa doganale e che possono interessare l'altra Parte Associata. In particolare, le informazioni vertono su:

- (a) persone, merci e mezzi di trasporto; e
- (b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

## ARTICOLO 5

### Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande formulate conformemente alla presente Appendice sono presentate per iscritto, sia in forma cartacea che in formato elettronico, e sono corredate dei documenti necessari perché possano essere accolte. In caso di urgenza, l'autorità interpellata può accettare domande orali, le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto da un'autorità richiedente.
  
2. Le domande presentate in conformità del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
  - (a) l'identità dell'autorità richiedente e del funzionario richiedente;
  
  - (b) le informazioni e/o il tipo di assistenza richiesta;
  
  - (c) l'oggetto e il motivo della domanda;
  
  - (d) le leggi o i regolamenti e gli altri elementi giuridici in questione;
  
  - (e) indicazioni il più possibile esatte ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
  
  - (f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte; e
  
  - (g) ogni ulteriore dettaglio disponibile per consentire all'autorità interpellata di rispondere alla domanda.

3. Le domande di assistenza sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Le domande presentate in inglese sono sempre accettate. Tale requisito non si applica a eventuali documenti allegati alla domanda di cui al paragrafo 1.
4. Se una domanda non risponde ai requisiti formali di cui ai paragrafi da 1 a 3, l'autorità interpellata ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere applicate misure cautelative.

## ARTICOLO 6

### Esecuzione delle domande di assistenza

1. Per soddisfare le domanda di assistenza, l'autorità interpellata procede, nei limiti delle proprie competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa Parte Associata, fornendo le informazioni già in suo possesso e svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata qualora quest'ultima non possa agire autonomamente.
2. Le domande di assistenza sono eseguite conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte Associata interpellata.

## ARTICOLO 7

### Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica per iscritto all'autorità richiedente per iscritto i risultati delle indagini unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente. Tali informazioni possono essere in formato elettronico.
2. Gli originali dei documenti sono trasmessi, conformemente ai vincoli giuridici di ciascuna Parte Associata, soltanto su richiesta dell'autorità richiedente qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. L'autorità richiedente restituisce tali originali quanto prima.
3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, l'autorità interpellata trasmette all'autorità richiedente tutte le informazioni relative all'autenticità dei documenti rilasciati o visti da organismi ufficiali nel suo territorio forniti a sostegno di una dichiarazione di merci.

## ARTICOLO 8

### Presenza di funzionari di una Parte Associata nel territorio dell'altra Parte Associata

1. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte Associata possono, d'intesa con l'altra Parte Associata e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata, conformemente all'Articolo 6, paragrafo 1, per ottenere le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, necessarie all'autorità richiedente ai fini della presente Appendice.

2. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte Associata possono, d'intesa con l'altra Parte Associata e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.
3. I funzionari di una Parte Associata sono presenti nel territorio dell'altra Parte Associata solo a titolo consultivo e, a tal fine, tali funzionari autorizzati devono:
  - (a) essere in grado di comprovare in qualsiasi momento la propria qualifica ufficiale;
  - (b) non indossare uniformi né portare armi; e.
  - (c) godere della stessa tutela garantita ai funzionari dell'altra Parte Associata, conformemente alle disposizioni giuridiche e amministrative in vigore nel suo territorio.

## ARTICOLO 9

### Consegna e notifica

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, in conformità alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per consegnare tutti i documenti o notificare tutte le decisioni, provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione della presente Appendice, a un destinatario residente o stabilito sul territorio dell'autorità interpellata.
2. Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

## ARTICOLO 10

### Scambio automatico e preventivo di informazioni

1. Le Parti Associate possono, di comune accordo a norma dell'Articolo 15 della presente Appendice:
  - (a) scambiarsi automaticamente ogni informazione disciplinata dalla presente Appendice;
  - (b) scambiarsi informazioni specifiche prima dell'arrivo delle partite nel territorio dell'altra Parte.
2. Le Parti Associate stabiliscono accordi sul tipo di informazioni che desiderano scambiare, nonché sulla forma e sulla frequenza della trasmissione di tali informazioni, ai fini dell'attuazione degli scambi di cui al paragrafo 1.

## ARTICOLO 11

### Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte Associata ritenga che l'assistenza a titolo della presente Appendice:
  - (a) possa pregiudicare la sovranità di San Marino o di uno Stato membro dell'UE cui è stato chiesto di prestare assistenza a norma della presente Appendice;

- (b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 12, paragrafo 5 della presente Appendice; o
  - (c) violi un segreto industriale, commerciale o d'ufficio.
2. L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in una procedura in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.
  3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.
  4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

## ARTICOLO 12

### Scambio di informazioni e riservatezza

1. Le informazioni ottenute ai sensi della presente Appendice sono utilizzate soltanto ai fini previsti nella presente Appendice.

2. L'impiego di informazioni ottenute a norma della presente Appendice nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi aperti in relazione a operazioni contrarie alla legislazione doganale è considerata conforme ai fini della presente Appendice. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le Parti Associate possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni della presente Appendice. L'autorità interpellata può subordinare la fornitura di informazioni o la concessione dell'accesso ai documenti alla condizione che le venga notificato il relativo utilizzo.
3. La Parte Associata che intenda utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.
4. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma della presente Appendice sono di natura ristretta o riservata, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti Associate. Dette informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata a informazioni analoghe dalle leggi e regolamenti applicabili della Parte Associata che le riceve. Le Parti Associate si comunicano le informazioni relative alle leggi e regolamenti applicabili a tal fine.
5. I dati personali possono essere trasferiti solo in accordo con le norme in materia di protezione dei dati della Parte Associata che li fornisce. Una Parte Associata informa l'altra Parte Associata in merito alle proprie norme pertinenti in materia di protezione dei dati e, se necessario, si adopera per concordare una protezione supplementare.

## ARTICOLO 13

### Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti amministrativi o giudiziari riguardanti le materie contemplate dalla presente Appendice e presentare oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo qua sarà ascoltato.

## ARTICOLO 14

### Spese di assistenza

1. Conformemente ai paragrafi 2 e 3, le Parti Associate rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma della presente Appendice.
2. Le spese e le indennità corrisposte a esperti, testimoni, interpreti e traduttori che non dipendano da servizi pubblici sono a carico, se del caso, della Parte Associata richiedente.
3. Se per dare espletare la domanda sono necessarie spese di natura straordinaria, le Parti Associate determinano i termini e le condizioni di attuazione della domanda e le modalità di suddivisione delle spese.

## ARTICOLO 15

### Attuazione

1. L'attuazione della presente Appendice è affidata, da un lato, alle autorità doganali di San Marino e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri dell'UE, a seconda dei casi. Dette autorità decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle rispettive norme e regolamenti applicabili, in particolare in materia di protezione dei dati.
2. Le Parti Associate si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate da ciascuna Parte Associata conformemente alle disposizioni della presente Appendice, in particolare per quanto riguarda i servizi e i funzionari debitamente autorizzati e designati come competenti per inviare e ricevere le comunicazioni previste nella presente Appendice.
3. Nell'UE, la presente Appendice lascia impregiudicata la comunicazione di qualsiasi informazione ottenuta ai sensi della presente Appendice tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell'UE.

## ARTICOLO 16

### Altri accordi

La presente Appendice prevale sulle disposizioni di ogni accordo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale già concluso o che potrebbe essere concluso tra i singoli Stati membri dell'UE e San Marino, nella misura in cui le disposizioni di tale accordo siano incompatibili con quelle della presente Appendice.

## ARTICOLO 17

### Consultazione

Per quanto riguarda l'interpretazione e l'attuazione della presente Appendice, le Parti Associate si consultano reciprocamente per risolvere la questione in sede di Sottocomitato per la cooperazione doganale istituito dall'Articolo 4 del Protocollo di San Marino.

### ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 80, PARAGRAFO 7, DELL'ACCORDO QUADRO

1. Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio)<sup>7</sup>
2. Comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio)<sup>8</sup>.
3. Organismi dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Regolamento (UE) n. 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio)<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>8</sup> Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione della Commissione 2005/909/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).

<sup>9</sup> Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).

DISPOSIZIONI ANTIFRODE DELL'UE, DI CUI ALL'ARTICOLO 62, PARAGRAFO 1  
DELL'ACCORDO QUADRO

1. Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup>
  - (a) Articolo 3 — Frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione
  - (b) Articolo 4 — Altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
  - (c) Articolo 5 — Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo
  - (d) Articolo 6 — Responsabilità delle persone giuridiche
  - (e) Articolo 7 – Sanzioni per le persone fisiche
  - (f) Articolo 9 — Sanzioni per le persone giuridiche
  - (g) Articolo 12 — Termini di prescrizione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
  
2. Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>11</sup>
  - (a) Articolo 7, paragrafo 3, lettera a) – Accesso alle informazioni sui conti bancari.

---

<sup>10</sup> Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29)

<sup>11</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 settembre 2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

### ACQUISTO DI RESIDENZE SECONDARIE A SAN MARINO

Tenendo presente il numero molto esiguo di abitazioni a San Marino e la scarsità di terreni edificabili disponibili, che possono appena coprire le esigenze di base derivanti dall'evoluzione demografica degli attuali residenti, San Marino può applicare, in maniera non discriminatoria, le procedure di autorizzazione esistenti all'acquisto e al possesso di beni immobili destinati a residenza secondaria da parte di cittadini degli Stati membri che non risiedono legalmente a San Marino da almeno cinque anni.

San Marino applica, per l'acquisto di beni immobili destinati a residenza secondaria nel suo territorio, procedure di autorizzazione basate su criteri pubblici, obiettivi, costanti e trasparenti. Detti criteri sono applicati in maniera non discriminatoria e non creano distinzioni tra cittadini di San Marino e cittadini degli altri Stati membri. San Marino garantisce che in nessun caso un cittadino di uno Stato membro possa avere un trattamento più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.